

Comunicato del Presidente del Consiglio regionale

Avviso per la designazione del Garante regionale per l'infanzia e l'adolescenza

Si comunica che il Consiglio regionale, ai sensi della legge regionale 9 dicembre 2009, n. 31, deve procedere alla nomina del Garante regionale per l'infanzia e l'adolescenza.

Coloro che intendono presentare la propria candidatura, possono rivolgere domanda al Presidente del Consiglio regionale (via Alfieri 15 – 10121 Torino), entro il **1° febbraio 2016**.

La candidatura, corredata dal *curriculum vitae* e sottoscritta dal presentatore, dovrà contenere:

- a) dati anagrafici completi e residenza;
- b) titoli di studio;
- c) requisiti personali in riferimento alla carica da ricoprire;
- d) attività lavorative ed esperienze svolte;
- e) cariche elettive, e non elettive, ricoperte;
- f) eventuali condanne penali o carichi pendenti.

Contestualmente alla candidatura devono altresì pervenire la preventiva accettazione della nomina, la dichiarazione di inesistenza di cause ineleggibilità di cui all'articolo 7 del D.Lgs. del 31/12/2012 n. 235 e di cui all'articolo 7 della l.r. 31/2009 e la dichiarazione di inesistenza di eventuali incompatibilità (ovvero la loro indicazione e l'impegno a rimuoverle) di cui all'articolo 7 della l. r. 31/2009, istitutiva della figura del Garante.

L'istanza di candidatura può essere presentata personalmente presso l'Ufficio Nomine del Consiglio regionale, sito in Torino, via Alfieri 15, secondo piano (con il seguente orario: dal lunedì al venerdì dalle ore 9.30 alle ore 12.30 e dalle ore 14.00 alle ore 16.30), oppure inviata a mezzo posta o via fax al n. 011/5757446. Nel caso di invio a mezzo posta, ai fini del rispetto del termine di scadenza, farà fede la data del timbro dell'Ufficio postale accettante; l'Amministrazione non assume responsabilità per eventuali disguidi postali o disguidi comunque imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o a forza maggiore.

Si ricorda, inoltre, che i dipendenti pubblici non possono svolgere incarichi retribuiti che non siano stati autorizzati dall'Amministrazione di appartenenza (art. 53, D. Lgs. n. 165/2001).

Ai sensi del combinato disposto di cui agli articoli 13 e 7 del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, i dati personali relativi ai nominati verranno inseriti, per lo svolgimento delle funzioni istituzionali, nella banca dati operante presso la Commissione consultiva per le nomine del Consiglio regionale del Piemonte e sul sito Internet del Consiglio regionale ai sensi della l.r. 17/2012.

Si ricorda che chiunque rilascia dichiarazioni mendaci, forma atti falsi o ne fa uso nei casi previsti dal D.P.R. del 28 dicembre 2000, n. 445 è punito ai sensi del codice penale e dalle leggi speciali in materia.

Il Garante è scelto tra persone in possesso dei requisiti richiesti per l'elezione a consigliere regionale di cui alle leggi n. 108/1968 recante "*Norme per la elezione dei Consigli regionali delle Regioni a statuto normale*" e n. 154/1981 recante "*Norme in materia di ineleggibilità ed incompatibilità alle cariche di consigliere regionale, provinciale, comunale e circoscrizionale e in materia di incompatibilità degli addetti al Servizio sanitario nazionale*"; deve essere altresì scelto tra persone in possesso dei seguenti requisiti:

- a) laurea in discipline giuridiche o umanistiche;
- b) competenza giuridico-amministrativa in materie concernenti i diritti dei minori, le problematiche dell'età evolutiva e la famiglia;

c) esperienza nel campo del sostegno all'infanzia, della prevenzione del disagio e dell'intervento sulla devianza minorile.

Non sono eleggibili alla carica di Garante:

a) i membri del Parlamento, i ministri, i presidenti di regioni e province, i sindaci, gli assessori e i consiglieri regionali, provinciali, comunali, circoscrizionali, di città metropolitana o di comunità montana;

b) i giudici onorari presso i tribunali per i minorenni.

Sono incompatibili con la carica di Garante:

a) i membri degli organismi dirigenti nazionali, regionali e locali, di partiti politici e associazioni sindacali o di categoria;

b) il direttore generale, il direttore sanitario e il direttore amministrativo delle ASL e delle aziende ospedaliere;

c) gli amministratori di enti pubblici, aziende pubbliche o società a partecipazione pubblica nonché gli amministratori o dirigenti di enti, imprese o associazioni che ricevono, a qualsiasi titolo, sovvenzioni o contributi dalla Regione.

La nomina a Garante non è cumulabile con altre nomine di competenza regionale ed è altresì incompatibile con l'esercizio di qualsiasi attività di lavoro autonomo o subordinato e di qualsiasi commercio o professione.

Il Garante resta in carica per la durata della legislatura regionale ed è rieleggibile una sola volta.

Al Garante spetta un terzo dell'indennità di carica prevista per i consiglieri regionali dall' articolo 1 della legge regionale 13 ottobre 1972, n. 10 (Determinazione delle indennità spettanti ai membri del Consiglio e della Giunta regionale). Spetta, inoltre, il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate.

I moduli per la presentazione delle candidature sono a disposizione presso l'Ufficio Nomine o al seguente indirizzo Internet:

<http://www.cr.piemonte.it/cms/consiglieri/altre-commissioni/commissione-consultiva-per-le-nomine/comunicati.html>

Per ulteriori informazioni è possibile rivolgersi al “Settore Commissioni consiliari” - UFFICIO NOMINE, Torino, Via Alfieri 15 (secondo piano)– numeri telefonici: 011 – 5757557, 5757239, 5757199, 5757864.

Il Presidente del Consiglio regionale
Mauro Laus